



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Ambito direzionale Diritto privato

Ufficio federale dello stato civile UFSC

Circolare UFSC

n. 20.24.06.01 del 1° giugno 2024

**Adozioni internazionali ai sensi
della Convenzione dell'Aia**

Indice

1	Scopo della presente circolare	3
2	Principi	3
3	Adozioni nel campo d'applicazione della CAA-Adozione	3
4	Riserva dell'ordine pubblico svizzero	4
5	Adozione semplice / adozione piena	5
5.1	Effetti dell'adozione al momento del riconoscimento	5
5.2	Conversione di un'adozione semplice in un'adozione piena	5
6	Documenti necessari e legalizzazione	6
7	Divulgazione dei dati sull'identità dei genitori biologici	6
8	Obbligo d'informazione e comunicazione dell'autorità cantonale di vigilanza	6
9	Entrata in vigore	7

1 Scopo della presente circolare

La presente circolare è stata redatta d'intesa con l'Autorità Centrale federale in materia di adozione internazionale¹. Completa e precisa la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale² e la legge del 22 giugno relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali³ così come l'ordinanza del 29 giugno 2011 sull'adozione⁴.

2 Principi

Una decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nel registro dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza dello stato civile (art. 23 OSC; art. 32 cpv. 1 LDIP⁵).

L'art. 23 CAA-Adozione prevede il principio del riconoscimento quasi automatico delle adozioni straniere certificate conformi alla CAA-Adozione.

Il principio del riconoscimento automatico secondo la CAA-Adozione è preminente rispetto all'art. 78 LDIP secondo cui le adozioni straniere sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di domicilio o d'origine dell'adottante o dei coniugi adottanti.

3 Adozioni nel campo d'applicazione della CAA-Adozione

Giusta l'art. 2 CAA-Adozione, la convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente ("Stato d'origine") è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente ("Stato di accoglienza"), sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello d'origine.

Il cambiamento della residenza abituale di un minore da uno Stato contraente a un altro in relazione a un'adozione prevista o già effettuata rappresenta, quindi, un criterio determinante per l'applicazione della CAA-Adozione. La lista aggiornata degli Stati contraenti è reperibile al sito: della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato⁶.

La CAA-Adozione non è quindi applicabile nei seguenti casi in cui si rimanda alle norme ordinarie di diritto internazionale privato, segnatamente alla LDIP:

- lo Stato d'origine o lo Stato di accoglienza non è uno Stato firmatario della CAA-Adozione;
- le adozioni internazionali che non implicano uno spostamento del minore dal suo Paese d'origine nel Paese in cui vive la sua famiglia adottiva;

¹ <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/adoption.html>

² Di seguito: CAA-Adozione; RS **0.211.221.311**

³ LF-CAA; RS **211.221.31**

⁴ OAdoz; RS **211.221.36**

⁵ Legge sul diritto internazionale privato; RS **291**

⁶ <https://www.hcch.net/>; →Adoption; →Contracting Parties

- le adozioni di persone che superano l'età di diciotto anni (art. 3 CAA-Adozione);
- le istituzioni giuridiche che non determinano un legame di filiazione tra il minore e la sua famiglia d'accoglienza, quali la Kafala del diritto islamico.

Se l'adozione è avvenuta secondo la CAA-Adozione, l'autorità competente dello Stato nel quale ha avuto luogo l'adozione rilascia un certificato⁷. Oltre alle generalità del minore e dei futuri genitori adottivi, il certificato deve contenere segnatamente informazioni relative alle approvazioni di entrambe le Autorità Centrali che sono concordi sul fatto che la procedura di adozione prosegua (art. 23 cpv. 1 in combinazione con l'art. 17 lett. c CAA-Adozione). Le Autorità Centrali competenti per la decisione sono reperibili alla homepage della Conferenza dell'Aia⁸.

Nella maggior parte dei casi, la Svizzera è uno degli Stati contraenti coinvolti; di conseguenza, nel caso in cui occorressero ulteriori informazioni per la decisione dell'autorità di vigilanza, può anche essere opportuno mettersi in contatto con l'Autorità Centrale del Cantone⁹ che ha rilasciato l'approvazione per l'adozione.

4 Riserva dell'ordine pubblico svizzero

In base al principio del riconoscimento automatico delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione, l'iscrizione nel registro dello stato civile deve essere effettuata di regola.

Giusta l'art. 24 CAA-Adozione, il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente se l'adozione è manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto *dell'interesse superiore del minore*.

Via è manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico se al momento della decisione in merito all'adozione sono state violate le concezioni giuridiche fondamentali svizzere. Tuttavia, non basta una "semplice" violazione dei principi giuridici fondamentali per rifiutare un'iscrizione. Di fatto, considerato che l'interesse superiore del minore è il principio cardinale, di norma, vi è violazione dell'ordine pubblico svizzero soltanto quando tale interesse risulta essere seriamente pregiudicato.

In particolare, un'adozione è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, allorché il suo riconoscimento pregiudica palesemente lo sviluppo sano della personalità e della situazione del minore. Occorre, tuttavia, evitare di riesaminare nel merito della decisione d'adozione (art. 27 cpv. 3 LDIP). L'iscrizione nel registro dello stato civile può essere rifiutata a tali condizioni limitate.

L'esame della conformità all'ordine pubblico svizzero dell'adozione ha luogo quando l'adozione è stata pronunciata tra due Paesi terzi firmatari della CAA-Adozione e deve essere riconosciuta in Svizzera. In altri termini, nonostante né il minore né i genitori adottivi siano abitualmente domiciliati in Svizzera, l'adozione deve comunque essere trascritta in Svizzera, per decisione dell'autorità di vigilanza del cantone d'origine dei genitori adottivi competente. Di fatto, in questo caso, nessuna Autorità Centrale svizzera ha partecipato alla procedura d'adozione.

⁷ Si veda il modello di formulario raccomandato in francese o in inglese, n. 9 *Certificate of conformity of intercountry adoption*, pubblicato sul sito della Conferenza dell'Aia (<https://www.hcch.net/>).

⁸ <https://www.hcch.net/>; →Adoption; →Central and other Authorities

⁹ www.adoption.admin.ch; →Elenco degli indirizzi delle Autorità centrali cantonali (in fondo alla pagina)

Per contro, quando un'Autorità Centrale svizzera partecipa alla procedura d'adozione, essa esamina la conformità di quest'ultima all'ordine pubblico svizzero prima di autorizzare la prosecuzione della procedura. In generale, quindi, il rifiuto del riconoscimento di una tale adozione nella fase della trascrizione equivale all'inosservanza del principio della buona fede.

Se l'autorità cantonale di vigilanza nutre dubbi a riguardo del riconoscimento di un'adozione straniera, è opportuno chiedere il parere dell'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) al fine di giungere a un coordinamento e a un'interpretazione uniforme della nozione di *benessere del minore*. Eventualmente, l'UFSC consulta il parere dell'Autorità centrale federale in materia di adozione internazionale.

L'autorità cantonale di vigilanza che intende rifiutare l'iscrizione della decisione di adozione, deve informare immediatamente l'Autorità Centrale del Cantone nonché l'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio dei genitori affiliati.

5 Adozione semplice / adozione piena

5.1 Effetti dell'adozione al momento del riconoscimento

Quando l'autorità di vigilanza ha deciso che la decisione di adozione straniera può essere riconosciuta e iscritta nel registro dello stato civile, occorre stabilire se si tratta di un'adozione semplice o di un'adozione piena. Il *Certificate of conformity of intercountry adoption* permette di determinare in quale misura l'adozione ha come effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione. Questo punto, tuttavia, non è obbligatorio; è semplicemente proposto dal modello di certificato. L'UFSC, in collaborazione con l'Autorità centrale federale in materia di adozione internazionale informa, se necessario, quando il certificato non risponde alla domanda relativa alla rottura del legame di filiazione.

5.2 Conversione di un'adozione semplice in un'adozione piena

L'adozione pronunciata nello Stato d'origine, se non ha per effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione, può essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in conformità alla Convenzione, in una adozione che produce questo effetto. Le condizioni per una tale conversione sono le seguenti: l'ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo consente e i consensi necessari sono stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione (art. 27 cpv. 1 CAA-Adozione).

Quando la decisione di conversione dell'adozione è pronunciata all'estero, l'autorità competente designata dallo Stato estero rilascia un *Certificate of conformity: Conversion of a simple to a full adoption*¹⁰. L'autorità cantonale di vigilanza riconosce tale adozione, salvo qualora sia manifestamente contraria all'ordine pubblico svizzero, tenuto conto dell'interesse superiore del minore (art. 24 CAA-Adozione). Inoltre, qualora tale punto non dovesse essere contemplato dai certificati di conformità, la suddetta autorità si assicura che i consensi richiesti siano stati prestati.

¹⁰ Si veda il modello di formulario raccomandato in francese o in inglese n. 10, pubblicato sul sito della Conferenza dell'Aia (<https://www.hcch.net/>; →Adoption; →Recommended Model Forms for use under the 1993 Adoption Convention).

6 Documenti necessari e legalizzazione

La decisione di adozione pronunciata all'estero è consegnata dalle persone interessate ed è accompagnata dal *Certificate of conformity of intercountry adoption*. Ogni Stato contraente determina l'autorità competente sul piano interno incaricata della consegna di tale certificato. Anche la decisione di conversione di un'adozione semplice in un'adozione piena pronunciata all'estero deve essere accompagnata da un *Certificate of conformity: Conversion of a simple to a full adoption*.

La decisione estera di adozione e il *certificato di conformità* devono, se necessario, essere tradotti e autenticati dalla rappresentanza svizzera.

Il meccanismo di controllo istituito nell'ambito del CAA-Adozione mira a proteggere i minori e le loro famiglie dai rischi delle adozioni internazionali illegali o irregolari. Il CAA-Adozione mira inoltre a garantire che le adozioni internazionali siano organizzate nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, nonché a prevenire il rapimento, la vendita e il traffico di minori¹¹.

Nella misura in cui molti controlli sono già stati effettuati dalle autorità preposte all'adozione o all'abbinamento (abbinamento del bambino con la sua futura famiglia), i requisiti in termini di documenti di stato civile (art. 16 cpv. 2 OSC) possono quindi essere meno severi. Si possono quindi prendere in considerazione documenti più vecchi di sei mesi. Questo per evitare ai genitori di doverli ottenere nuovamente dopo una procedura di adozione internazionale spesso lunga e noiosa.

Se i dati del minore straniero nato all'estero non sono noti o sono incompleti al momento dell'adozione, per il rilevamento bastano dati minimi¹². Essi possono essere ripresi dalla decisione di adozione e non devono essere ulteriormente comprovati. Se anche il cognome del minore prima dell'adozione non è noto, al momento del rilevamento occorre documentare, in alternativa, il cognome che il minore ha ricevuto con l'adozione¹³.

7 Divulgazione dei dati sull'identità dei genitori biologici

Tale materia, che concerne sia le adozioni internazionali che quelle svizzere, sarà oggetto nella Circ. 20.18.10.01 *Procedura per la domanda d'informazioni nel settore dell'adozione*.

8 Obbligo d'informazione e comunicazione dell'autorità cantonale di vigilanza

Quando l'autorità cantonale di vigilanza constata che una delle disposizioni della Convenzione è stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne informa il più presto possibile l'Autorità Centrale cantonale (art. 33, 1° frase CAA-Adozione).

La CAA-Adozione non prevede l'obbligo di comunicazione della trascrizione dell'adozione all'estero.

¹¹ <https://www.hcch.net/>; →Adoption; testo introduttivo (in francese)

¹² Dir. 10.08.10.01 del 01.10.2008 *Rilevamento di persone*, n. 2.1

¹³ Processo 33.2 del 01.06.2017 *Adozione*, n. 3.2

9 Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore il 1° giugno 2024.

La Circ. 02-11-01 *Attuazione della Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sull'adozione e della legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia del 22 giugno 2001* è abrogata.

Ufficio federale dello stato civile UFSC

David Rüetschi